



COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sulcis Iglesiente

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

INDICE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Elenco degli impianti sportivi
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Competenze

TITOLO II – TIPOLOGIE DI GESTIONE E DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 5 – Tipologie di gestione degli impianti sportivi
- Art. 6 – Tipologie degli affidamenti
- Art. 7 – Assegnazione in uso continuativa e/o temporanea
- Art. 8 – Assegnazione in uso occasionale
- Art. 9 – Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica
- Art. 10 – Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica
- Art. 11 – Gestione degli impianti sportivi mediante Partenariato Pubblico-Privato (PPP)

TITOLO III – TARIFFE – CAUZIONI – ASSICURAZIONI

- Art. 12 – Tariffe per l'utilizzo degli impianti
- Art. 13 – Cauzione e responsabilità patrimoniale
- Art. 14 – Obblighi assicurativi

TITOLO IV – NORME DI UTILIZZO – COMPORTAMENTO – SICUREZZA

- Art. 15 – Norme di comportamento degli utenti
- Art. 16 – Sicurezza e prevenzione incendi
- Art. 17 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Art. 18 – Vigilanza

TITOLO V – SOSPENSIONE – REVOCA – CHIUSURA

- Art. 19 – Sospensione temporanea dell'utilizzo
- Art. 20 – Revoca della concessione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Videosorveglianza e trattamento dei dati
- Art. 22 – Durata della concessione e restituzione dell'impianto
- Art. 23 – Entrata in vigore



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche gli impianti sportivi acquisiti in uso da istituzioni scolastiche o da altri Enti, nonché quelli finanziati ai sensi della Legge Regionale Sardegna 9 giugno 1989, n. 36 e dalla Legge Regionale Sardegna 17 maggio 1999, n. 17.
2. Ai sensi del Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 38, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
3. Gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature sono destinati prevalentemente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. Si considerano tali:
 - l'attività agonistica, dilettantistica e professionistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
 - l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - l'attività sportiva per le scuole;
 - l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.
4. Sono inoltre considerate attività motorie e ricreative di pubblico interesse tutte quelle iniziative rivolte alla cittadinanza finalizzate alla promozione della salute, dell'inclusione sociale e del benessere psicofisico.
5. L'Amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti sportivi.

Art. 2 - Elenco degli impianti sportivi

1. L'elenco degli impianti sportivi oggetto di concessione è riportato nell'Allegato A al presente Regolamento.



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

2. Eventuali nuove strutture o spazi resisi disponibili potranno essere inseriti nell'Allegato A con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
 - f) per impianti a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione;
 - g) per impianti privi di rilevanza economica, quelli non in grado di produrre utili.

Art. 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
- a) il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e approva il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali e le sue modifiche;
 - b) la Giunta comunale:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti, nonché la durata della convenzione;
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - individua i criteri generali per l'assegnazione in uso degli spazi;
 - c) gli Uffici competenti dell'Amministrazione comunale (Ufficio Sport e Patrimonio):
 - provvedono alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi sportivi e curano tutti gli adempimenti procedurali conseguenti;
 - provvedono alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

- provvedono all'aggiornamento annuale dell'elenco delle assegnazioni degli impianti;
- predispongono e aggiornano il piano di sicurezza dell'impianto in conformità al D.Lgs. 38/2021, al D.P.R., n. 151/2011 e D.M. antincendio 2021;
- assicurano l'applicazione degli obblighi prevenzionistici in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e impiantistica sportiva;
- esercitano ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

TITOLO II

TIPOLOGIE DI GESTIONE E DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 – Tipologie di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:
 - a) Gestione diretta, svolta dal Comune tramite i propri uffici;
 - b) Gestione mista, nella quale l'Amministrazione gestisce in parte l'impianto e per la restante parte lo affida in convenzione;
 - c) Gestione convenzionata, affidata integralmente a società o enti sportivi iscritti all'Albo comunale o, per gli impianti a rilevanza economica, anche ad altri soggetti individuati tramite procedura ad evidenza pubblica.

Art. 6 - Tipologia degli affidamenti

1. Le tipologie degli affidamenti a terzi sono le seguenti:
 - a) assegnazione in uso degli impianti sportivi, che può essere continuativa, temporanea, e/o occasionale;
 - b) affidamento a titolo gratuito sulla base dell'art. 5 del D. Lgs 28 febbraio 2021 n. 38 per la gestione di impianti privi di rilevanza economica, mediante affidamento alle Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro;
 - c) affidamento in appalto o concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici);
 - d) affidamento tramite Partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 28 febbraio 2021 n. 38 e del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice degli appalti.
2. Laddove l'impianto sia qualificabile come impianto non a rilevanza economica il Comune è comunque tenuto ad applicare il D.Lgs. n. 36/2023, se elargisce somme di denaro che non siano strettamente funzionali e documentate per la copertura delle spese di manutenzione dell'impianto.

Art. 7 – Assegnazione in uso continuativa e/o temporanea



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

1. L'assegnazione in uso continuativa e/o temporanea consiste nell'utilizzo continuativo (per periodi stagionali o annuali) e/o temporaneo (per attività periodiche ma non continuative), senza trasferimento delle funzioni di gestione, che restano in capo al Comune o all'eventuale concessionario/gestore, se presente.
2. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso a:
 - a) società sportive dilettantistiche iscritte all'Albo delle Associazioni sportive del Comune di Portoscuso;
 - b) associazioni iscritte al Registro pubblico del CONI o nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - c) federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
 - d) enti del Terzo Settore operanti in ambito sportivo, sociale o educativo;
 - e) istituzioni scolastiche;
 - f) gruppi sportivi anche non formalmente costituiti;
 - g) privati o altri soggetti per attività compatibili con le finalità dell'impianto, in subordine ai precedenti soggetti.
3. Gli interessati devono presentare domanda utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio competente o dal concessionario/gestore, se individuato, indicando:
 - tipo di attività;
 - periodo e orari richiesti;
 - eventuali esigenze tecniche e logistiche;
 - nominativo del responsabile dell'attività;
 - estremi delle coperture assicurative, ove previste.
4. Le domande devono pervenire entro i termini fissati dall'Avviso pubblico emanato dal Comune o dal concessionario-gestore, secondo i principi dell'evidenza pubblica.
5. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono utilizzabili solo in orario extrascolastico, negli orari non occupati dalle attività proprie dell'Istituto scolastico.
6. Nell'assegnazione degli impianti il Comune tiene conto i seguenti criteri, che saranno meglio declinati da una Deliberazione della Giunta comunale:
 - a. Attività svolta da associazioni/società che siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali del CONI o ad Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
 - b. Numero di giovani atleti (che abbiano un'età non superiore ai 16 anni)
 - c. Atleti disabili tesserati
 - d. Numero di atleti tesserati
 - e. Numero di atleti tesserati residenti in ambito comunale
 - f. Longevità dell'Associazione
 - g. Svolgimento dell'attività agonistica



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

- h. Compatibilità con la destinazione d'uso dell'impianto e salvaguardia della pluralità delle discipline sportive, salvo comprovate motivazioni che giustifichino un utilizzo diverso.
7. In caso di richieste superiori alla disponibilità, il Comune può stabilire limiti massimi di utilizzo orario per ciascuna società o disciplina.
8. Le gare ufficiali hanno di norma precedenza sugli allenamenti.
9. Le richieste pervenute dopo l'assegnazione annuale sono accolte compatibilmente con la disponibilità residua degli impianti.
10. Il soggetto assegnatario è tenuto a:
- a) corrispondere le tariffe stabilite dal Comune;
 - b) garantire il corretto uso delle strutture e dei materiali;
 - c) vigilare sugli spazi durante le attività;
 - d) segnalare tempestivamente danni o guasti;
 - e) rispettare il presente regolamento e le norme interne dell'impianto.
11. Il soggetto assegnatario risponde dei danni arrecati all'impianto o alle attrezzature durante il periodo di utilizzo, salvo che provi che essi siano derivati da cause non imputabili all'attività svolta.
12. L'assegnazione può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 20.
13. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli assegnatari attualmente in uso degli impianti, l'Amministrazione terrà conto delle assegnazioni in essere e valuterà le eventuali modifiche da apportare.

Art. 8 – Assegnazione in uso occasionale

1. Gli impianti possono essere assegnati, compatibilmente con la loro destinazione principale, e su valutazione delle condizioni di utilizzo del Comune, per:
- a) manifestazioni pubbliche sportive;
 - b) eventi culturali;
 - c) attività scolastiche extrascolastiche;
 - d) iniziative associative e sociali.
2. Per l'utilizzo occasionale degli impianti, è necessario fare una richiesta al Comune almeno sette giorni prima della data presunta per l'effettuazione dell'attività o della manifestazione menzionando il giorno e la fascia oraria di utilizzazione della struttura richiesta.
3. Qualora vi sia concomitanza di richieste all'uso giornaliero dello stesso impianto sportivo, sarà data la precedenza all'ordine cronologico di presentazione, tenendo conto anche dell'interesse pubblico che ne deriva.



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

4. Per le autorizzazioni occasionali, l'apertura e l'utilizzo degli impianti sono curati dal responsabile individuato dalla società o associazione sportiva che promuove l'evento o la manifestazione, il quale si assume ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell'attività. Per tali utilizzi, l'Ufficio tecnico comunale consegna ai richiedenti le chiavi dell'impianto, che dovranno essere restituite al termine dell'attività.

Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, può essere disposto a favore di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro. L'affidamento è formalizzato mediante convenzione, che disciplina gli obblighi reciproci delle parti, sottoscritta dal Dirigente dell'Area competente.
2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e adeguata pubblicità, l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione può avvenire, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, mediante sondaggio informale o mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, sulla base di adeguata motivazione del servizio competente.
3. Per sondaggio informale si intende un avviso esplorativo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, contenente almeno:
 - oggetto dell'affidamento e descrizione dell'impianto;
 - durata del rapporto di gestione;
 - requisiti di idoneità soggettiva;
 - requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - criteri di scelta in caso di pluralità di candidature.
4. Per avviso di manifestazione di interesse si intende un procedimento selettivo più strutturato, che integra le informazioni di cui al comma precedente con:
 - le regole della procedura comparativa;
 - i criteri di valutazione delle proposte progettuali
 - gli elementi essenziali del piano economico-finanziario di gestione;
 - le modalità di attribuzione del punteggio e di formazione della graduatoria.
5. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune un progetto preliminare, corredato da un piano di fattibilità economico-finanziaria, finalizzato alla rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto e alla successiva gestione, con modalità idonee a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Qualora il Comune riconosca l'interesse pubblico del progetto, può procedere all'affidamento diretto della gestione a titolo gratuito, per una durata



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

proporzionata all'investimento e comunque non inferiore a cinque anni, in coerenza con l'art. 5 del D. Lgs. 38/2021.

6. La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica può essere affidata in concessione a titolo gratuito, qualora la struttura sia destinata ad attività di interesse pubblico. Il concessionario assume integralmente il rischio operativo della gestione e provvede autonomamente all'organizzazione delle attività, alla manutenzione ordinaria dell'impianto e alla copertura delle spese necessarie al suo funzionamento.
7. Il Comune mantiene i poteri di vigilanza e controllo sull'uso corretto della struttura, senza rispondere delle obbligazioni assunte dal concessionario nell'ambito della gestione. Tale modalità garantisce la fruizione sociale dell'impianto e la sostenibilità economico-organizzativa della gestione, coerentemente con i principi del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica ovvero di impianti privi di rilevanza economica, ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione ulteriore rispetto il mero rimborso delle spese documentate di manutenzione dell'impianto, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il contratto (appalto o concessione) di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività con i vincoli tariffari stabiliti dalla Giunta comunale, nei limiti previsti dalla convenzione.
4. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
 - d) la durata del rapporto giuridico;
 - e) eventuali condizioni e clausole necessarie per l'attuazione della convenzione.

Art. 11 – Gestione degli impianti sportivi mediante Partenariato Pubblico-Privato (PPP)



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

1. Il Comune può affidare la realizzazione, la riqualificazione, l'ammodernamento, la manutenzione e la gestione degli impianti sportivi attraverso forme di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa vigente in materia di concessioni e project financing.
2. Sono applicabili, in particolare:
 - a) la concessione di lavori e gestione;
 - b) la concessione di servizi;
 - c) operazioni di project financing, con iniziativa pubblica o privata;
 - d) il contratto di disponibilità;
 - e) altre forme di collaborazione previste dalla legge che comportino un trasferimento del rischio operativo al privato.
3. Il ricorso al PPP è finalizzato a:
 - a) favorire l'ammodernamento del patrimonio impiantistico sportivo;
 - b) assicurare un livello più efficiente di gestione e manutenzione;
 - c) valorizzare gli impianti sportivi sotto il profilo sportivo, sociale ed economico;
 - d) garantire una più ampia fruibilità da parte della collettività;
 - e) promuovere il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione di investimenti a beneficio della comunità.
4. I soggetti interessati possono presentare proposte di project financing, conformi al programma triennale delle opere pubbliche e ai documenti di programmazione dell'Ente.
5. Le proposte devono contenere almeno:
 - studio di fattibilità tecnico-economica;
 - piano economico-finanziario asseverato;
 - bozza di convenzione;
 - analisi del rischio operativo.
6. La proposta, se dichiarata di pubblico interesse, può costituire base di gara.
7. L'individuazione del concessionario avviene tramite procedura di evidenza pubblica, basata su criteri di qualità gestionale, sostenibilità economica, equilibrio del piano finanziario, tutela del pubblico interesse e capacità tecnica del proponente.
8. Il Comune garantisce trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nella valutazione delle offerte.
9. La convenzione regola:
 - a) la durata della concessione;
 - b) gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c) gli standard qualitativi di gestione;
 - d) le tariffe massime per l'utenza e le eventuali agevolazioni;



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

- e) gli obblighi di utilizzo pubblico, sociale e scolastico;
 - f) le modalità di controllo dell'Amministrazione;
 - g) la disciplina dei subaffidamenti;
 - h) le cause di revoca, decadenza e risoluzione;
 - i) il regime dei beni al termine dell'affidamento.
10. Il gestore deve assicurare:
- a) la priorità alle attività scolastiche;
 - b) la disponibilità degli spazi per società sportive dilettantistiche e programmi giovanili;
 - c) l'accessibilità economica dei servizi;
 - d) la piena fruibilità degli impianti da parte della comunità locale.
11. Il Comune mantiene il potere di vigilanza e controllo, anche tramite verifiche periodiche di qualità e monitoraggio economico-finanziario.
12. Il privato assume in modo sostanziale il rischio operativo, come definito dalla normativa europea e nazionale, relativo alla costruzione, gestione o disponibilità dell'opera, senza garanzia di copertura integrale dei costi da parte del Comune.
13. La durata del PPP è determinata in funzione:
- dell'entità dell'investimento;
 - del tempo necessario al recupero dell'investimento tramite gestione;
 - della sostenibilità del piano economico-finanziario
- e non può superare i limiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.
14. Al termine della concessione l'impianto rientra nella piena disponibilità del Comune, in condizioni di efficienza e piena funzionalità, secondo quanto stabilito nella convenzione.

TITOLO III

TARIFFE – CAUZIONI – ASSICURAZIONI

Art. 12 – Tariffe per l'utilizzo degli impianti

1. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è soggetto al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta comunale, aggiornabile annualmente.
2. Le tariffe sono differenziate in relazione a:
 - a) tipologia di impianto;
 - b) tipologia di attività (agonistica, amatoriale, scolastica, sociale);
 - c) durata dell'utilizzo;
 - d) natura del richiedente (società, associazioni, privati).
3. L'utilizzo da parte degli istituti scolastici, per attività didattiche curricolari, è gratuito.
4. La Giunta Comunale può prevedere riduzioni tariffarie o esenzioni per:
 - a) attività rivolte a giovani, anziani, persone con disabilità;



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

- b) associazioni riconosciute dal Comune come di particolare rilevanza sociale;
- c) eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale;
- d) particolari situazioni o condizioni al fine di stimolare la pratica sportiva ed educativa per soggetti deboli.

Art. 13 – Cauzione e responsabilità patrimoniale

1. Il concessionario/gestore o utilizzatore può essere tenuto a versare una cauzione a garanzia del corretto uso dell'impianto e delle attrezzature.
2. L'importo della cauzione è stabilito dalla Giunta comunale.
3. L'Amministrazione, previo accertamento, può trattenere anche parzialmente la cauzione per i danni causati all'impianto o per inadempienze agli obblighi contrattuali.
4. Restano comunque impregiudicati ulteriori diritti al risarcimento del danno.

Art. 14 – Obblighi assicurativi

1. I concessionari/gestori o utilizzatori devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Nel caso di gestione affidata in convenzione, il concessionario/gestore deve presentare:
 - a) polizza Responsabilità Civile;
 - b) eventuali ulteriori coperture richieste dalla convenzione.
3. Il Comune non risponde degli infortuni subiti dagli utenti durante l'attività sportiva.

TITOLO IV

NORME DI UTILIZZO – COMPORTAMENTO – SICUREZZA

Art. 15 – Norme di comportamento degli utenti

1. I concessionari/gestori o utilizzatori devono utilizzare impianti e attrezzature con diligenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sono vietati:
 - a) comportamenti che possano arrecare danni o pericoli;
 - b) l'accesso a zone non autorizzate;
 - c) l'introduzione di materiali pericolosi;
 - d) l'uso improprio delle attrezzature.
2. Gli stessi soggetti devono mantenere puliti gli spogliatoi e gli ambienti e collaborare affinché la struttura sia sempre funzionale.

Art. 16 – Sicurezza e prevenzione incendi

1. Gli impianti devono essere utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e delle prescrizioni impartite dal Comune o dal gestore.



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

2. Il concessionario è responsabile dell'applicazione delle norme di sicurezza durante lo svolgimento delle attività.
3. Tutti gli utenti devono attenersi alle indicazioni segnaletiche e alle direttive del personale addetto.
4. Eventuali anomalie o situazioni di pericolo devono essere immediatamente segnalate al Comune.

Art. 17 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. La manutenzione straordinaria degli impianti è a carico del Comune, salvo diverso accordo convenzionale.
2. La manutenzione ordinaria, la custodia e la pulizia quotidiana sono a carico del concessionario o dell'utilizzatore, secondo quanto stabilito nella convenzione o nel provvedimento di concessione.
3. Il concessionario deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o necessità di interventi urgenti.

Art. 18 - Vigilanza

1. Il concessionario/gestore e l'utilizzatore dell'impianto sono tenuti alla corretta utilizzazione dell'impianto e a vigilare e far rispettare le norme del presente regolamento e sono autorizzati ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
2. Il concessionario/gestore, l'utilizzatore ed i competenti servizi comunali, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul gestore.

TITOLO V

SOSPENSIONE – REVOCA – CHIUSURA

Art. 19 – Sospensione temporanea dell'utilizzo

1. Il Comune può sospendere temporaneamente l'utilizzo degli impianti per:
 - a) motivi di sicurezza;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) eventi istituzionali o manifestazioni di particolare rilevanza;
 - d) cause di forza maggiore.



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

2. La sospensione non dà diritto ad indennizzi, salvo il rimborso delle tariffe già versate per servizi non goduti.

Art. 20 – Revoca della concessione

1. Il Comune può revocare la concessione nei seguenti casi:
 - a) uso improprio dell'impianto, scorretto o non conforme alla destinazione dell'impianto o al suo utilizzo autorizzato;
 - b) mancato rispetto del regolamento, della convenzione, delle norme di sicurezza e/o delle prescrizioni dell'Amministrazione;
 - c) morosità nel pagamento delle tariffe;
 - d) danneggiamento reiterato delle strutture;
 - e) mancanza o decadenza dei requisiti dichiarati;
 - f) sopravvenute esigenze pubbliche prioritarie, incluse attività scolastiche o urgenti interventi di manutenzione.

La revoca comporta l'immediata restituzione dell'impianto e in base alla situazione, la perdita della cauzione, salvo ulteriori risarcimenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Videosorveglianza e trattamento dei dati

1. Gli impianti possono essere dotati di sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa sulla privacy.
2. Gli utenti devono essere informati mediante apposita segnaletica.

Art. 22 – Durata della concessione e restituzione dell'impianto

1. La durata della concessione è definita dalla Giunta e indicata nel provvedimento di affidamento.
2. Alla scadenza il concessionario deve riconsegnare l'impianto in buone condizioni.
3. Eventuali danni riscontrati saranno addebitati al concessionario.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia di impianti sportivi e contratti pubblici. Si applicano, per quanto compatibili, il D.Lgs. 38/2021 e il D. Lgs. 36/2023.